

## REGOLAMENTO (CE) N. 1102/2005 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2005

**recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio al fine di tener conto delle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione <sup>(3)</sup>, ha apportato adeguamenti ai codici della nomenclatura combinata per alcuni prodotti contemplati negli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 32/2000. Detti allegati devono essere pertanto opportunamente adattati.
- (2) Il presente regolamento deve essere applicato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1810/2004.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 32/2000 è modificato come segue.

- 1) Nell'allegato III, i codici sotto il numero d'ordine 09.0107 sono modificati come segue:
  - a) il codice NC «ex 5702 39 90» è sostituito dal codice NC «ex 5702 39 00»;
  - b) il codice NC «ex 5702 49 90» e la suddivisione TARIC «10» per tale codice sono sostituiti dal codice NC «ex 5702 49 00» e dalla corrispondente suddivisione TARIC «20»;

<sup>(1)</sup> GU L 5 dell'8.1.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2004 della Commissione (GU L 87 del 25.3.2004, pag. 12).

<sup>(2)</sup> GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 327 del 30.10.2004, pag. 1.

- c) il codice NC «ex 5703 90 00» è sostituito dai codici NC «ex 5703 90 10» e «ex 5703 90 90»;

2) L'allegato IV è modificato come segue:

- a) i codici NC sotto il numero d'ordine 09.0106, nella seconda colonna, sono modificati come segue:
  - i) il codice NC «6207 91 90» è sostituito dal codice NC «ex 6207 91 00»;
  - ii) il codice NC «6208 91 19» è sostituito dal codice NC «ex 6208 91 00»;
  - iii) il codice NC «6302 51» è sostituito dal codice NC «6302 51 00»;
  - iv) il codice NC «6302 91» è sostituito dal codice NC «6302 91 00»;
  - v) i codici NC «6301 20 91» e «6301 20 99» sono sostituiti dal codice NC «6301 20 90»;
- b) i codici sotto il numero d'ordine 09.0106 nella colonna dei codici TARIC sono modificati come segue:
  - i) nella riga del codice NC «6207 91 90» il codice «10» è sostituito dal codice «91»;
  - ii) nella riga del codice NC «6208 91 19» il codice «10» è sostituito dal codice «18»;
- c) i codici NC sotto il numero d'ordine 09.0106 sono modificati come segue:
  - i) il codice NC «6207 91 90» è sostituito dal codice NC «6207 91 00»;
  - ii) il codice NC «6208 91 19» è sostituito dal codice NC «6208 91 00»;
  - iii) i codici NC «6301 20 91» e «6301 20 99» sono sostituiti dal codice NC «6301 20 90»;
  - iv) i codici NC «6302 51 10» e «6302 51 90» sono sostituiti dal codice NC «6302 51 00»;
  - v) i codici NC «6302 91 10» e «6302 91 90» sono sostituiti dal codice NC «6302 91 00»;